



# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135	

**COPIA**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**UFFICIO VIGILANZA**

**N. 38 DEL 01-07-2013**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA SOSTITUZIONE CILINDRI IDRAULICI PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO AUTOCOMPATTATORE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.TO CETRONE BERNARDO**

AREA III  
SERVIZIO VIGILANZA

Oggetto: Autocompattatore IVECO DAYLY 50C13 – Liquidazione e pagamento spesa per intervento urgente di sostituzione cilindri idraulici.

oo

Smart CIG: Z380A956D5

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**-PREMESSO:**

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 agosto 2010, è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo degli automezzi Comunali, entrato in vigore in data 20/08/2010;

che all'art. 2 del Regolamento è stabilito che il parco mezzi è gestito dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il quale, tra l'altro, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed provvede alla calendarizzazione e avvio alla revisione;

che il Comune dispone di un Autocompattatore Marca IVECO Tipo 50C13 i utilizzato per servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;

**- CONSIDERATO:**

- che, il suddetto automezzo ha avuto un danno ai cilindri idraulici del carrello elevatore dei cassonetti;

- che per i cilindri sono stati smontati presso la officina GDM snc, fabbro in Longano, dove è stato accertato che i cilindri risultano curvati, per cui si rende necessaria la sostituzione degli stessi;

- che per l'acquisto dei nuovi pistoni ci si è rivolti alla ditta Oleodinamica Sangro s.r.l. con sede ad Atesa (CH) Via Aosta, 10 che produce pistoni idraulici su misura;

- VISTA la propria determinazione n. 35 del 29/06/2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 229,90, oltre spese di spedizione pari ad € 11,49, per l'acquisto di n. 2 cilindri idraulici;

- VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi;

- VISTO, in particolare, l'art. 4, comma v) del predetto regolamento, che autorizza il ricorso alle procedure di spesa in economia per "acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti per un importo fino a 10.000 euro";

- VISTO, in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento, che stabilisce che per servizi il cui importo non superi i 2.500,00 Euro, con esclusione dell'IVA, si prescinde dalla richiesta di più preventivi, limite elevato ad € 5.000,00 in caso di esigenze impellenti ed imprevedibili;

- CONSIDERATO che, la spesa è inferiore ai suddetti limiti;

- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

**- PRESO ATTO:**

- che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

- che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo

che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

- CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, per cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione-
- VISTA la fattura n. 224/2013 del 28/06/2013 della Ditta Fornitrice dell’importo di € 241,40, relativa alla fornitura dei cilindri idraulici;
- RITENUTO, necessario provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura, al fine di regolare contabilmente il rapporto commerciale con la ditta fornitrice;
- ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria della spesa;
- ESSENDO in possesso della richiesta competenza in quanto Responsabile dei Servizi ricompresi nell’Area – Unità Organizzativa III, nominato con Decreto Sindacale n. 4 del 30/4/2013;

#### DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, di liquidare e pagare la somma di € 241,40 a favore della Oleodinamica Sangro s.r.l., Via Aosta, 10 – Atesa (CH) per la fornitura di n. 2 cilindri idraulici per l’impianto di compattazione dell’automezzo IVECO Tipo 50C13 i utilizzato per servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;
  - di imputare la spesa all’intervento 1.09.05.02-00, cap. n. 1738, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013;
  - di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line per gg. 15 consecutivi;
  - di pubblicare, altresì, la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 01-07-2013

**IL RESPONSABILE**  
DOTT.SSA MONACO MARIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 01-07-2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
CETRONE BERNARDO